

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATICO	
	PER TEST ELISA- CIG _____ - CUP E89I22001310005	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in perso-	
	na del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il	
	25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,	
	Economato e Vendite, delegata dal Direttore Generale a stipu-	
	lare i contratti;	
	E	
	La società _____ di seguito denominata ditta e/o affida-	
	taria, con sede legale in _____(____), Via _____	
	n. __, C.F. e P.IVA _____, rappresentata per quest'atto	
	dal/dalla dott./dott.ssa _____ codice fiscale _____ ,	
	nato/a _____ il __/__/____, domiciliato per la carica presso	
	la sede societaria, firma digitale intestata valida e non re-	
	vocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 546 del 19.12.2022 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	
	glia comunitaria per la fornitura di un sistema automatico	
	per test Elisa;	

	- con determinazione dirigenziale n. ____ del __.__.__, preso	
	atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione a favore della ditta odierna contraente per	
	un importo complessivo pari ad € _____ oltre l'Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dal-	
	le disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto di un sistema au-	
	tomatico per test Elisa da destinare al Dipartimento di Tute-	
	la e Salute Animale della Sede di Brescia, per un importo	
	complessivo di € _____ oltre l'Iva, come di seguito dettaglia-	
	to:	
	[Specificare apparecchiature offerte]	
	Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del	
	presente contratto sono dettagliati nell'offerta prodotta	
	dalla ditta e conservata agli atti del fascicolo elettronico	
	della gara tenuto conto delle specifiche caratteristiche	
	esprese dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.	

	L'appalto comprende la fornitura delle apparecchiature sopra	
	descritte, che dovranno essere completamente nuove di fabbri-	
	ca e corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste	
	nei documenti tecnici allegati agli atti di gara.	
	La fornitura comprende altresì:	
	- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;	
	- la consegna, lo scarico, l'allocazione presso i laboratori	
	di cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed av-	
	viamento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessa-	
	rio perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte	
	e conforme alle norme vigenti;	
	- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchia-	
	tura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di adde-	
	stramento e la formazione del personale;	
	- la garanzia full risk di ____ mesi;	
	- la manutenzione ordinaria post-garanzia per 84 mesi.	
	Il servizio di garanzia e manutenzione è di tipo Full Risk,	
	comprensivo anche della sostituzione/riparazione di tutte le	
	parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro	
	necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura	
	fornita.	
	Lo strumento dovrà essere alimentato ed allacciato agli im-	
	pianti predisposti dall'Istituto.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE	

	La consegna dovrà essere effettuata entro massimi 90 giorni	
	solari e consecutivi dall'invio dell'ordinativo di fornitura.	
	<u>Periodi massimi, rispetto a quelli indicati, per l'esecuzione</u>	
	<u>della fornitura dovranno essere concordati con questa stazio-</u>	
	<u>ne appaltante.</u>	
	Entro massimi 7 giorni solari dalla data della consegna, do-	
	vrà essere effettuato il collaudo.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata.	
	Tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico della	
	ditta.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà	
	valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non	
	conforme" e l'Istituto concederà all'impresa __ (____) giorni	
	lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento delle comu-	
	nicazioni, per la sostituzione di quanto necessario a garan-	
	tire l'operatività del sistema.	
	Scaduto inutilmente il suddetto il termine, si provvederà	
	all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento	
	dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori	
	che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione	
	e della completa rispondenza della strumentazione a quanto	
	prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.	

	La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle di-	
	sposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente	
	contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche al-	
	legate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla	
	ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche	
	successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità	
	non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il collaudo implica la certificazione della regolare funzio-	
	nalità e utilizzo delle apparecchiature.	
	La ditta dovrà altresì effettuare un corso di addestramento e	
	formazione del personale presso le strutture interessate se-	
	condo un calendario concordato con il responsabile del Labo-	
	ratorio/Reparto di riferimento secondo quanto specificato	
	nell'offerta presentata in sede di gara.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA E LA MANUTENZIONE	
	MANUTENZIONE CORRETTIVA	
	La ditta dovrà garantire per tutta la durata del contratto	
	(garanzia e post-garanzia) un servizio tecnico di assistenza	
	e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole	
	componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti	
	dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconduci-	

	bili a dolo. Tutto il materiale necessario all'espletamento	
	delle attività di manutenzione è a carico della ditta.	
	Deve essere prevista la presenza sul territorio italiano di	
	un servizio di assistenza in grado di garantire un tempo di	
	intervento in caso di guasto inferiore a 2 giorni lavorativi.	
	Entro i successivi 2 giorni lavorativi dall'inizio	
	dell'intervento dovrà essere garantita la riparazione parzia-	
	le della strumentazione (ripristino parziale delle prestazio-	
	ni in grado di favorire la ripresa delle normali attività di	
	laboratorio/reparto). Il ripristino completo delle prestazio-	
	ni dello strumento dovrà essere assicurato entro i 15 giorni	
	lavorativi dall'inizio dell'intervento.	
	La ditta garantisce un periodo massimo di fermo macchi-	
	na/annuo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.	
	Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo	
	di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata,	
	valutate tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni lavorativi.	
	Quanto ai pezzi di ricambio, la ditta garantisce la disponi-	
	bilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di	
	uscita di produzione della macchina. Le eventuali parti di	
	ricambio dovranno essere originali e nuove di fabbrica.	
	MANUTENZIONE PREVENTIVA	
	Per tutta la durata del contratto dovrà essere esercitata at-	
	tività di manutenzione preventiva con cadenza almeno annuale	

	volte a ridurre la probabilità di guasto e la degradazione	
	del funzionamento della strumentazione fornita. Dovranno es-	
	sere effettuate le attività di calibrazione/taratura necessa-	
	rie a garantire la corretta funzionalità dello strumento. La	
	manutenzione preventiva dovrà essere comprensiva di tutti gli	
	aggiornamenti e associate modifiche software e hardware.	
	Tutto il materiale necessario all'espletamento di tali atti-	
	vità è a carico della ditta.	
	Il rapporto di manutenzione preventiva deve indicare in ma-	
	niera puntuale le attività svolte, gli strumenti utilizzati e	
	associati certificati di taratura (ove applicabile).	
	Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica	
	deve essere concordato con congruo anticipo con il responsa-	
	bile del Laboratorio/reparto.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	

	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del	
	collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richie-	
	sti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme pre-	
	viste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o	
	del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei desti-	
	natari e l'esatta specifica indicazione della merce consegna-	
	ta. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP	
	indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su	
	cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o ine-	
	satta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel	
	pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da	
	ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornì-	
	tura di beni o della prestazione di servizi oggetto del con-	
	tratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella ce-	
	dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione	

	di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato al-	
	la verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari	
	per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fan-	
	no sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contrat-	
	to, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare	
	l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplina-	
	ta dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso ri-	
	chiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei credi-	
	ti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione	
	Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto	
	di contestazione.	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	

	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il													
	contratto.													
	La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle													
	vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitu-													
	ra o di appalto.													
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende													
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.													
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'in-													
	tendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto													
	medesimo.													
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare ser-													
	vizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta													
	la durata dell'appalto.													
	ART. 7 - PENALI													
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto													
	si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per													
	mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, se-													
	condo lo schema di seguito riportato:													
	<table><tr><th>Criterio</th><th>Penale</th></tr><tr><td>Tempistiche di consegna dalla</td><td>Si applica una penale del 0,4</td></tr><tr><td>data di emissione dell'ordine</td><td>% dell'ammontare netto con-</td></tr><tr><td>superiori a 90 gg solari ma</td><td>trattuale per ogni giorno so-</td></tr><tr><td>inferiori a 120 gg solari.</td><td>lare di ritardo</td></tr><tr><td>Tempistiche di consegna dalla</td><td>Si applica una penale del 0,7</td></tr></table>	Criterio	Penale	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,4	data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-	superiori a 90 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-	inferiori a 120 gg solari.	lare di ritardo	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,7	
Criterio	Penale													
Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,4													
data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-													
superiori a 90 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-													
inferiori a 120 gg solari.	lare di ritardo													
Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 0,7													

	data di emissione dell'ordine	% dell'ammontare netto con-	
	superiori a 120 gg solari ma	trattuale per ogni giorno so-	
	inferiori a 150 gg solari.	lare di ritardo	
	Tempistiche di consegna dalla	Si applica una penale del 1 %	
	data di emissione dell'ordine	dell'ammontare netto contrat-	
	superiori a 150 gg solari.	tuale per ogni giorno solare	
		di ritardo	
	Tempistiche di avvio del col-	Si applica una penale del 0,3	
	laudo dalla data di consegna	% dell'ammontare netto con-	
	superiori a 7 gg solari, ma	trattuale per ogni giorno so-	
	inferiori a 14 gg solari.	lare di ritardo	
	Tempistiche di avvio del col-	Si applica una penale del 0,5	
	laudo dalla data di consegna	% dell'ammontare netto con-	
	superiori a 14 gg solari.	trattuale per ogni giorno so-	
		lare di ritardo	
	Tempo di intervento dalla ri-	Si applica una penale del 0,4	
	chiesta di manutenzione cor-	% dell'ammontare netto con-	
	rettiva durante il periodo di	trattuale per ogni giorno la-	
	garanzia e manutenzione full	vorativo di ritardo	
	risk superiori a 2 gg lavora-		
	tivi, ma inferiore a 5 gg la-		
	vorativi.		
	Tempo di intervento dalla ri-	Si applica una penale del 0,7	
	chiesta di manutenzione cor-	% dell'ammontare netto con-	

	rettiva durante il periodo di	trattuale per ogni giorno so-	
	garanzia e manutenzione full	lare di ritardo	
	risk superiori a 5 gg lavora-		
	tivi, ma inferiore a 10 gg		
	lavorativi.		
	Tempo di intervento dalla ri-	Si applica una penale del 1 %	
	chiesta di manutenzione cor-	dell'ammontare netto contrat-	
	rettiva durante il periodo di	tuale per ogni giorno lavora-	
	garanzia e manutenzione full	tivo di ritardo	
	risk superiori a 10 gg lavo-		
	rativi.		
	Tempo di ripristino completo	Si applica una penale del 0,5	
	delle prestazioni in caso di	% dell'ammontare netto con-	
	manutenzione correttiva du-	trattuale per ogni giorno la-	
	rante il periodo di garanzia	vorativo di ritardo	
	e manutenzione full risk su-		
	periori a 15 gg lavorativi,		
	ma inferiore a 30 gg lavora-		
	tivi.		
	Tempo di ripristino completo	Si applica una penale del 0,7	
	delle prestazioni in caso di	% dell'ammontare netto con-	
	manutenzione correttiva du-	trattuale per ogni giorno la-	
	rante il periodo di garanzia	vorativo di ritardo	
	e manutenzione full risk su-		

	teriori a 30 gg lavorativi.	
	Periodo di fermo macchina annuo superiore a 10 gg lavorativi, ma inferiore a 20 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Periodo di fermo macchina annuo superiore a 20 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestano carattere esemplificativo e non esaustivo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	

	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti	
	dall'Istituto.	
	ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI	
	Conformemente alle previsioni di cui all'art. 29 del D.L.	
	4/2022, nel corso dell'esecuzione contrattuale sarà consenti-	
	ta la revisione dei prezzi secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs 50/2016.	
	Gli aumenti dovuti alla revisione non possono in ogni caso	
	superare il 10% del valore del contratto.	
	La revisione sarà consentita nel rispetto delle seguenti pre-	
	visioni:	
	- è necessaria specifica istanza trasmessa a mezzo pec	
	dall'o.ee;	
	- la revisione deve essere espressamente autorizzazione	
	del RUP, entro massimi 30 giorni dalla ricezione	
	dell'istanza;	
	- l'istanza di revisione deve essere corredata da docu-	
	mentazione idonea a comprovare la revisione dei prezzi	
	richiesta.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	

	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli ob-	
	blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identifica-	
	tivi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedica-	
	ti, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel	
	caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima uti-	
	lizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa	
	pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	
	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore	
	dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si	
	intenderanno sospesi.	

	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimen-	
	to del presente contratto è stata costituita in data	
	____.____.____, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fi-	
	deiussione rilasciata da _____, fino alla con-	
	correnza di complessivi Euro ____,00 (euro ____/00, per la	
	quale è stato prevista la cessazione degli effetti alla data	
	di emissione del certificato di collaudo o del certificato di	
	regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certi-	
	ficato di verifica di conformità o dell'attestazione di rego-	
	lare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi	
	dalla data di ultimazione delle forniture.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato <i>supra</i> , che	
	l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	

	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	
	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	
	zione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n.	
	165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	
	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	

	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: <i>"Regolamento recante codice di comporta-</i>	
	<i>mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.</i>	
	<i>Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"</i> che, al comma 3 dell'art. 2, sta-	
	bilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obbli-	
	ghi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di	
	imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzio-	
	ne o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello "At-	
	ti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	

	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA DEL-	
	LA PRIVACY	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all'identità personale e al dirit-	
	to alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguen-	
	ti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto	
	di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-	
	contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1,	
	lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo le-	
	gale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità persegui-	
	ta, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati	
	e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i	

	diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.	
	9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informa-	
	tici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione	
	del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la	
	normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciu-	
	ta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa	
	comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le	
	prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sen-	
	sibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	

	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consen-	
	so nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	

	guito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei se-	
	guenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto	
	di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lom-	
	bardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	Per l'IZSLER	
	dott. Davide Violato	
	per la ditta _____	
	Il legale rappresentante	
	Dott./dott.ssa -----	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	

[illegible]